



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Separazione dei coniugi, provvedimento de potestate, competenza

Va data continuità al principio di diritto secondo cui, se è in corso, come nella specie, un giudizio di [separazione](#) (o [divorzio](#) o ex art. 316 c.c.), al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento de potestate (ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.), si verifica l'effetto attrattivo della [competenza](#) in favore del giudice davanti al quale è in corso siffatto giudizio, il tutto nell'ottica, voluta dal legislatore del 2012, di concentrazione delle tutele in capo ad uno stesso giudice per le questioni attinenti al rapporto [genitori-figli minori](#), così garantendosi l'armonia tra le decisioni e scongiurando il rischio di una loro frammentazione fonte di possibili contrasti.

NDR: in tal senso Cass. 1349/2015.

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.2.2021, n. 3490**

...omissis...

## Fatti di causa

Con ricorso del 12/3/2019, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Trento, ha chiesto disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale di D. sui figli minori *omissis*, nati dall'unione coniugale con P., per condotte vessatorie poste in essere dal marito, dando atto che era in corso tra i coniugi un procedimento per separazione.

Il Tribunale per i minorenni, con decreto inaudita altera parte del 26/3/2019-2/4/2019, nell'ambito del procedimento apertosi di volontaria giurisdizione n. r.g. 66/2019, ha disposto la chiesta sospensione, affidando i minori al Servizio sociale Territoriale.

Nel frattempo, nell'ambito del procedimento n. r.g. 3079/2017, pendente davanti al Tribunale ordinario di Trento (avente ad oggetto la separazione giudiziale tra i coniugi, con i provvedimenti consequenziali, instaurato su ricorso per separazione con addebito presentato il 21/8/2017 dal D.), il Presidente delegato, con decreto ex art. 708 c.p.c., comma 3, in data 6/5/2019, all'esito di indagine peritale, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva, atteso l'accesa conflittualità in essere tra i genitori, l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, disciplinando le modalità di frequentazione da parte del padre e della madre.

Successivamente, in sede di volontaria giurisdizione dinanzi all'Ufficio minorile, con decreto definitivo del 14/5/2019, il Tribunale per i minorenni ha pronunciato la decadenza del D. della responsabilità genitoriale e revocata ogni precedente statuizione incompatibile con il decreto del T.O. di Trento.

La Corte d'appello di Trento Sezione Minorenni, adita con reclamo del D., con decreto n. 30/2020 depositato il 30/4/2020, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale per i minorenni, ribadendo, per quanto qui interessa, in punto di rito, che sussiste la competenza del giudice minorile specializzato, pur nella previa instaurazione di un giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario, trattandosi di procedimento per l'adozione di provvedimenti ablativi, esclusi dalla vis attractiva prevista dall'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. n. 219 del 2012.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata dalla cancelleria il 30/4/2020, D. propone regolamento facoltativo di competenza, notificato tra il 9 ed il 18/6/2020, nei confronti di *omissis*, in persona della Curatrice speciale, Avv. *omissis*, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento (che non svolgono difese). Il P.G. ha depositato parere.

Il 15/12/2020, giorno fissato per l'adunanza camerale, è pervenuta in Cancelleria una memoria del ricorrente.

## Ragioni della decisione

Il ricorrente, premessa l'ammissibilità del regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c., trattandosi di provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e quindi avente attitudine di giudicato rebus sic stantibus, lamenta che sia stato violato, in punto di competenza, l'unico criterio di riparto tra giudice ordinario e giudice minorile, individuato dall'art. 38 disp. att. c.c., quello della prevenzione e quindi, nella specie, chiede dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Trento, previo annullamento del decreto impugnato.

Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza, ritenendo che, nella specie, a prescindere dalla ratio seguita dalla Corte d'appello, il giudice preventivamente adito debba essere individuato nel Tribunale per i minorenni e non nel Tribunale ordinario, come emergerebbe dal riferimento, nel ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni del 12/3/2019, ad "atti TM r.g. 103/2017" e da un inciso a pag. 2 del decreto del Tribunale per i minorenni del 14/5/2019.

Preliminarmente, va rilevato che il proposto regolamento facoltativo di competenza (notificato, a mezzo servizio postale, tra il 9 ed il 18/6/2020) è ammissibile, in quanto, a fronte del decreto della Corte d'appello di Trento Sezione minorile civile, del 30/04/2020, comunicato in pari data, che ha respinto il reclamo avverso decreto del Tribunale per i minorenni, che aveva deciso sia sulla competenza sia sul merito (con pronuncia di decadenza del D. dalla responsabilità genitoriale sui figli minori), il ricorrente ha scelto di promuovere un regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c., dolendosi della sola pronuncia sulla competenza, nel termine di legge di trenta giorni, tenuto conto della sospensione dei termini processuali, disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, legislazione urgente, imposta dall'emergenza epidemiologica da "covid-19".

Tanto premesso, il parere del Procuratore Generale non può essere condiviso.

Invero, come si evince dagli atti, il ricorso del PM minorile, che ha dato luogo all'apertura del procedimento di volontaria giurisdizione n. 66/2019, reca l'indicazione del fascicolo "n. 103/2017 Aff.Civ. PM". Trattasi quindi di richiamo non ad un procedimento già aperto, nel contraddittorio delle parti, ma agli atti del fascicolo del PM.

Quanto al decreto del Tribunale per i minorenni, a pag. 2, non vi è affermazione della previa instaurazione del procedimento minorile, ma, anzi, del principio contrario dell'unicità della giurisdizione in favore del Tribunale ordinario, quanto però ai soli provvedimenti concernenti i figli, attratti dalla regolazione degli aspetti relativi alla separazione coniugale, "anche se precedentemente adito" il Tribunale per i minorenni. Detto Tribunale ha poi affermato che, tuttavia, vertendosi, nella specie, su domanda formulata ex art. 330 c.c., dal PMM (nel 2019), permaneva la competenza del Tribunale per i minorenni.

In sostanza, la pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi, previamente instaurato dinanzi al Tribunale ordinario, non è mai stata posta in discussione nè dal Tribunale per i minorenni nè dalla Corte d'appello Sezione minorile di Trento.

Tanto premesso il regolamento proposto è fondato.

5.1. L'art. 38 disp. att. c.c., comma 1, come novellato dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, così recita: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 c.c. e art. 371 c.c., u.c.. Per i procedimenti di cui all'art. 333, resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.; in tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario".

Va rammentato che l'art. 330 c.c., disciplina le ipotesi in cui può essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, quando il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizi del figlio, mentre l'art. 333 c.c., concerne i provvedimenti limitativi adottabili in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per il figlio ma non tale da dar luogo al provvedimento ablativo di cui all'art. 330 c.c.. I provvedimenti giudiziali idonei ad incidere sulla responsabilità genitoriale sono quindi essenzialmente di due tipi, limitativi, che incidono solo sull'esercizio della situazione giuridica soggettiva, ed ablativi, che ineriscono alla stessa titolarità della posizione soggettiva.

Orbene, questo giudice di legittimità, con ordinanza n. 1349/2015, ha già chiarito che " l'art. 38 disp. att. c.c., comma 1, (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere

provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello" (conf. Cass. 432/2016; Cass.17931/2016, in fattispecie in cui il Tribunale per i minorenni era stato successivamente adito, rispetto al Tribunale ordinario, per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale; Cass. 10365/2016, ove si è evidenziata l'irrelevanza del diverso ruolo svolto dal P.M. nei due procedimenti, ricorrente in quello minorile ed interventore obbligatorio nell'altro, atteso che "una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale della citata disposizione, ne tradirebbe la "ratio" di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele onde evitare, a garanzia del preminente interesse del minore, il rischio di decisioni contrastanti ed incompatibili, tutte temporalmente efficaci ed eseguibili, resi da due organi giudiziari diversi"; Cass. 17190/2017).

Nell'ordinanza n. 1349/15 con particolare riferimento alla competenza del tribunale ordinario del conflitto familiare, ove preventivamente adito, anche per le azioni relative alla decadenza della responsabilità genitoriale, si è evidenziato come non possa escludersi in detto giudizio la partecipazione del pubblico ministero come organo d'impulso del procedimento anche quando tale impulso provenga dall'ufficio del p.m. presso il Tribunale per i minorenni, potendo "gli uffici del p.m. porre in atto meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti del tutto legittimi".

Nella pronuncia si è poi evidenziato come, anche prima della Novella del 2012, successivamente alla L. n. 54 del 2006, introduttiva della regola sull'affidamento condiviso, si era giustificata (Cass. 20354/2011) l'adozione da parte del giudice del conflitto familiare anche di provvedimenti incidenti sulla potestà genitoriale, in un'ottica di concentrazione delle tutele dinanzi allo stesso giudice per questioni attinenti ai rapporti tra i genitori ed i minori, principio questo ispiratore della L. n. 219 del 2012, e che quindi dell'art. 38 citato, debba essere data una lettura interpretativa nel suo complesso, senza procedere ad una suddivisione atomistica di ciascuna parte o locuzione.

Quindi, a seguito della novella di cui alla L. n. 219 del 2012, art. 3, con la modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza del Tribunale per i minorenni, sebbene continui anche a comprendere la materia dei c.d. provvedimenti di potestà, viene ridimensionata, laddove risulti già pendente un giudizio di separazione o di divorzio o ai sensi dell'art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale), essendo prevista una proroga della competenza del giudice ordinario sia per i provvedimenti di cui all'art. 333 c.c., sia anche per altri provvedimenti di competenza dell'ufficio minorile, tra cui quelli di cui all'art. 330 c.c..

Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento minorile per i provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale sia stato proposto prima di quello di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c., questa Corte ha poi affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato, secondo cui "ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 c.p.c., nonchè coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 Carta di Nizza" (Cass. 2833/2015; conf. Cass. 20202/2018; conf. anche, in motivazione, Cass. 5117/2020, in cui si è affermata la competenza del Tribunale per i minorenni, preventivamente adito per l'adozione anche

del provvedimento di decadenza, essendo contemplata la speciale vis attractiva solo per il caso in cui il primo giudizio sia stato introdotto presso il giudice ordinario; Cass. 5306/2020, in fattispecie nella quale il Tribunale per i minorenni era stato previamente adito dal PM ex art. 330 c.c.).

Nell'ordinanza di questa Corte n. 8166/2020, richiamata nella decisione della Corte d'appello qui impugnata, si è, in adesione a tale orientamento, affermata la competenza del Tribunale ordinario, preventivamente adito su questioni correlate all'affidamento di figlio minore nato dall'unione more uxorio dei genitori, rispetto al Tribunale per i minorenni, adito successivamente per l'adozione di provvedimenti ablativi, risolvendosi la fattispecie in base al descritto criterio della prevenzione.

5.4. Un unico precedente effettivamente contrario di questa Corte è, invece, quello espresso, in motivazione, nell'ordinanza n. 15971/2015, nel quale si è affermato che "instaurato da parte del P.M. un giudizio ex art. 333 c.c., davanti al tribunale per i minorenni, nel corso del quale sia stata accertata l'insussistenza di comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori nei confronti del proprio figlio minore, il successivo procedimento ex art. 317 bis c.c. (oggi art. 337 ter), introdotto da uno dei genitori e relativo all'affidamento del figlio medesimo, è devoluto alla competenza generale del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la "vis attractiva" del tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge".

In motivazione, si è precisato, sulla base della distinzione operata dall'art. 38 citato, con riguardo al procedimento ex art. 330 c.c., (nel quale si parla, al fine di radicare la competenza in capo al giudice ordinario, ove preventivamente adito, per detto procedimento ex art. 330 c.c., indicato nel primo periodo, di "provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo", in quanto occorre distinguere tra la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e i conseguenti provvedimenti di affidamento, collocamento del minore, eventuale visite del genitore, contributo al mantenimento, ecc., distinzione che non sussiste invece nell'ambito del procedimento ex art. 333 c.c.), che "se la diversa collocazione introdotta dall'articolo in esame riveste un qualche significato, ciò comporta necessariamente che la pronuncia sulla decadenza rimanga di spettanza del Tribunale minorile e l'attrazione" attenga invece ai provvedimenti conseguenti".

Tale inciso è stato effettivamente poi richiamato da questa Corte nell'ordinanza n. 1866/2019, che tuttavia ha risolto, come sopra esposto, in base al criterio generale della prevenzione, sopra richiamato, un conflitto tra Tribunale ordinario previamente adito e Tribunale per i minorenni, promosso dal PM per l'adozione dei provvedimenti ex art. 333-336 c.c..

Ritiene questa Corte di dovere dare continuità al principio di diritto già espresso con l'ordinanza n. 1349/2015 (condiviso da questo giudice di legittimità nei numerosi precedenti sopra indicati), secondo cui, se è in corso, come nella specie, un giudizio di separazione (o divorzio o ex art. 316 c.c.), al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento di potestà (ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.), si verifica l'effetto attrattivo della competenza in favore del giudice davanti al quale è in corso siffatto giudizio, il tutto nell'ottica, voluta dal legislatore del 2012, di concentrazione delle tutele in capo ad uno stesso giudice per le questioni attinenti al rapporto genitori-figli minori, così garantendosi l'armonia tra le decisioni e scongiurando il rischio di una loro frammentazione fonte di possibili contrasti.

Invero, una diversa lettura (quale quella secondo cui la pronuncia sulla decadenza rimanga di spettanza del Tribunale minorile, successivamente adito, e l'attrazione avvenga solo per i provvedimenti conseguenti, di affidamento collocamento del minore, visite del genitore, contributo al mantenimento) comporta quei rischi di frammentazione/duplicazione delle tutele che il legislatore del 2012 ha inteso scongiurare con la nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c..

Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale Ordinario di Trento.

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso ex art. 43 c.p.c., va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Trento anche in ordine agli eventuali provvedimenti ablativi sulla responsabilità genitoriale, dinanzi al quale vanno rimesse le parti. Le spese processali del presente giudizio saranno liquidate in detta sede.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza anche in ordine agli eventuali provvedimenti ablativi sulla responsabilità genitoriale del Tribunale ordinario di Trento, dinanzi al quale rimette le parti, anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perchè il processo risulta esente.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

